



Movimento 5 Stelle  
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, 13 settembre 2019

**OGGETTO 8861**

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
della Regione Emilia-Romagna  
cons. Simonetta Saliera

### **Interrogazione a risposta scritta**

#### **PREMESSO CHE**

- il comma 2 bis, dell'art. 6 legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*", reca: "**sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo**

*Movimento 5 Stelle  
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna  
Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna*

**110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”;**

- il successivo comma 2 quinquies, dell’art. 6 della stessa legge regionale, afferma: *“in considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo”;*
- tale ulteriore comma ha creato una esimente ristretta agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, alle corse di cavalli nelle giornate programmate di corse, ma restano dunque soggetti al disposto dell’art. 6 comma 2 bis tutte le altre attività di gioco lecito previste dalla suddetta legge;
- nelle vicinanze dell’ippodromo del Savio di Cesena è presente una sala bingo che inizialmente era stata individuata tra le attività che sembravano ricadere nel divieto previsto dall’art. 6 comma 2 bis della legge suddetta, ma per tale sala bingo, da notizie di stampa, si apprende che *“non dovrà spostarsi, ma cambia l'ingresso .... L'attuale ingresso di via Ambrosini sarà chiuso con una cancellata e chi vorrà fruire della sala dovrà effettuare un altro percorso. Questo permetterà di non dover delocalizzare la sala da gioco. È quanto stato spiegato a margine della presentazione della stagione del trotto 2019 dell'ippodromo del Savio, da parte del gruppo Hippogroup”;*
- sembra che per eludere la legge regionale suddetta l’entrata per la gaming hall di Cesena (l’ex Bingo) non sarà quella esistente all’atto dell’entrata in vigore della legge, ma una

nuova entrata che è utile esclusivamente ad allungare il percorso per permettere il superamento dei 500 metri pedonali dai luoghi sensibili ivi presenti, quindi fisicamente non si sposterà la sala Bingo, ma è solo cambiato l'accesso, aumentando i metri di distanza da scuola e centri sportivi al solo fine di tentare di acquisire il diritto di restare nell'attuale collocazione;

- **allungare artificiosamente il percorso, per superare i 500 metri dai luoghi sensibili, di certo non è funzionale al rispetto dei fini perseguiti dalla legge regionale suddetta, fini volti a prevenire forme di ludopatia e a tutelare la salute dei cittadini, ritenuti dal legislatore, sulla base del disposto costituzionale, del tutto prevalenti rispetto a quelli economici perseguiti dai gestori;**
- sembra che la medesima attività volta a superare il divieto sia stata intrapresa sulla base di questo precedente anche da altri gestori che si trovano ad una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili previsti dalla suddetta legge regionale, si riporta in proposito una notizia di stampa ripresa dal TG 3 dell'Emilia-Romagna, andata in onda il 10 settembre, del corrente anno, nell'edizione delle 19:30 e visionabile all'indirizzo: **<https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2019/09/ContentItem-b2f7cbf5-3999-4c02-aeca-57bf735ffe8d.html>**, dove si mette in evidenza una modalità per arginare (o forse eludere) la legge regionale suddetta, in questo caso l'escamotage da parte del titolare di una sala scommesse di Cesena, per riuscire ad evitare la chiusura imposta dal distanziometro, è stato costruire un percorso delimitato da una rete metallica di oltre 130 metri che guida i giocatori verso l'entrata, allungando così il percorso finalizzato a distanziarsi oltre 500 metri dai luoghi sensibili;

**CONSTATATO CHE**

- la Regione in risposta alla interrogazione oggetto n. 8598, presentata dal sottoscritto, ha affermato facendo intendere che la tutela della salute di alcune categorie di potenziali utenti delle sale da gioco, realizzata attraverso l'imposizione di distanze minime tra luoghi frequentati da tali utenti e le sale da gioco, possa essere realizzata con interventi volti ad aumentare tale distanza oltre i limiti imposti dalla normativa regionale senza lo spostamento della sala da giochi o del luogo sensibile, dichiarando che tali iniziative non possono considerarsi elusive delle previsioni legislative, ma al contrario appaiono finalizzati a darvi attuazione in coerenza con gli obiettivi della stessa;

#### RILEVATO CHE

- sembra che vi sia una erronea rappresentazione della realtà materiale, che vanifica l'interesse pubblico scaturente dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*", che all'art 6 comma 2 vieta, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili, l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
- in particolare, il dato che sembra emergere, dalla risposta della Regione all'interrogazione suddetta, così come dalle attività poste in essere da alcuni gestori, è **l'induzione in errore** nei confronti delle Amministrazioni comunali, errore consistente nella concessione della deroga alla suddetta normativa regionale grazie alla falsa rappresentazione delle distanze dai luoghi sensibili, determinata da un espediente, la modifica del percorso pedonale o la modifica dell'accesso, di fatto avvallato dall'amministrazione comunale con un atto autorizzatorio, che non ha contezza delle vere finalità della norma, possibile

allungando il percorso, ma lasciando invariate le distanze effettive secondo il percorso pedonale più congeniale all'interesse pubblico anche in rapporto alle norme del Codice della strada;

- l'amministrazione comunale vittima dell'inganno, in quanto caduta in errore, sembra non esente da responsabilità, tenuto conto che il suo errore era evitabile, o comunque recuperabile, attivandosi in autotutela annullando gli atti autorizzatori e provvedendo a dare piena attuazione alle norme regionali sulle distanze minime dai luoghi sensibili, avuta conoscenza delle vere finalità delle attività di modifica del percorso pedonale o dell'accesso (conoscenza desumibile dalle notizie apparse sui media locali a riguardo, perfino il notiziario regionale della tv pubblica ne ha dato riscontro);
- sembra che l'erronea o falsa rappresentazione, che pone in inganno le Amministrazioni comunali, sia data dalla modifica dei percorsi pedonali esistenti (realizzati per il pubblico, secondo norme pubbliche) con dei nuovi artificiosi (realizzati per i soli fruitori delle sale da gioco, secondo un interesse privato e con criteri non confacenti all'interesse pubblico), creati, nella rappresentazione finalizzata all'autorizzazione amministrativa, da esigenze di carattere edilizie o urbanistiche, ma in realtà sembrano realizzati esclusivamente per eludere la normativa regionale suddetta e senza tener conto che i percorsi pedonali devono essere regolamentati secondo le norme del Codice della strada, che non prevedono tracciati tortuosi, finalizzati ad allungare il percorso, ma bensì tracciati sicuri e diretti che cercano di contrarre le distanze, lasciando aperti i percorsi per le finalità pubbliche;
- i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione di tali percorsi pedonali, seppure legittimi, se presi in considerazione come singoli atti amministrativi riferiti alla modifica del percorso, per motivi diversi da quelli della elusione dalla norma regionale suddetta, divengono illegittimi quando si evidenzia la loro reale finalità, che sembra essere

l'ottenimento dell'autorizzazione a continuare l'attività di sale da gioco, senza alcuna delocalizzazione, in virtù del rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili, realizzata grazie all'atto autorizzativo di modifica del percorso pedonale che allunga il percorso precedente, lasciando invariata la distanza reale calcolata in linea d'aria tra l'attività e il luogo sensibile o prendendo a riferimento il percorso pedonale preesistente, trasformando un percorso pedonale pubblico in un percorso pedonale privato o ad esclusivo vantaggio di un privato.

## **INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE**

### **E L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE PER SAPERE**

- se non ritengano opportuno sul tema rivedere il proprio convincimento;
- quale giudizio esprimano in merito all'escamotage del titolare di una sala scommesse di Cesena, ben rappresentato dal TG 3 dell'Emilia-Romagna, andato in onda il 10 settembre, del corrente anno, nell'edizione delle 19:30, visionabile all'indirizzo: <https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2019/09/ContentItem-b2f7cbf5-3999-4c02-aeca-57bf735ffe8d.html>, servizio giornalistico dove si mette in evidenza una modalità per arginare (o meglio eludere) la legge regionale suddetta, per riuscire ad evitare la chiusura imposta dal distanziometro o la delocalizzazione, realizzata attraverso la costruzione di un percorso delimitato da una rete metallica di oltre 130 metri, che guida i giocatori verso l'entrata, allungando così il percorso al fine di a distanziarsi, oltre i 500 metri, dai luoghi sensibili;
- se non ritenga opportuno richiamare le amministrazioni comunali ad una maggiore attenzione nella misurazione delle distanze minime previste dal comma 2 bis, dell'art. 6, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*", in particolare, nella misurazione dei percorsi pedonali costruiti su aree private che non corrispondono ai criteri ed alle finalità dei percorsi pedonali pubblici, costruiti su aree pubbliche;
- se non ritenga opportuno eliminare l'ambiguità che contrassegna la Giunta regionale sul tema, ambiguità che crea limiti all'applicazione delle norme regionali in essere

sull'azzardopatia, favorendo di fatto gli interessi economici di alcuni gestori dei giochi leciti, che hanno interessi in contrasto con la suddetta normativa, ed agendo così, di fatto, a discapito della tutela alla salute dei cittadini, che dovrebbe essere garantita dalle suddette norme, finalizzate a prevenire – anche attraverso l'imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili – l'insorgenza di forme patologiche di ludopatia;

- se non ritenga opportuno invitare le Amministrazioni comunali ad agire in autotutela annullando tutti gli atti amministrativi ed i provvedimenti emessi a causa di una falsa rappresentazione delle distanze minime previste dal comma 2 bis, dell'art. 6, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5, false rappresentazioni realizzate attraverso spostamenti di accessi alle sale da gioco, percorsi pedonali artificiosi finalizzati ad allungare il percorso con escamotage vari, che non corrispondono alle regole pubbliche definite dal Codice della strada per i percorsi pedonali;
- se non ritengano opportuno segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione ed alle Procure del territorio regionale i casi di false rappresentazioni, finalizzate ad eludere la normativa regionale sull'azzardopatia, per l'evidente finalità di indurre le amministrazioni in errore, di cui sono oggi a conoscenza, anche grazie all'interrogazione dello scrivente.

Il Consigliere

(*Andrea Bertani*)

